

Allegato 1



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI INDENNITÀ PROVINCIALE
STRAORDINARIA DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEI
LAVORATORI SOSPESI NEL 2023
PER EVENTI CALAMITOSI, INCENDI O SCOPPI NON IMPUTABILI
ALL'IMPRESA O AI LAVORATORI**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1 Ai sensi dell'art. 1 *ter* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, Agenzia del lavoro eroga a favore dei lavoratori sospesi misure di sostegno al reddito, secondo quanto previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro.
- 1.2 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un'indennità provinciale straordinaria di integrazione del reddito a favore di lavoratori che nel corso del 2023 sono stati sospesi dal lavoro in conseguenza di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di calamità o in conseguenza di incendi o scoppi non imputabili all'impresa o ai lavoratori.

2. RISORSE DISPONIBILI

- 2.1 Il totale delle risorse disponibili per il presente intervento è pari a € 50.000,00.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ'

- 3.1. L'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- a) aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta;
 - b) l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 50 ore di sospensione effettuate nel 2023 in conseguenza di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di calamità o in conseguenza di incendi o scoppi non imputabili all'impresa o ai lavoratori; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno;
 - c) beneficiare per le sospensioni di cui alla lettera b) della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Si precisa che, nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell'anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

- 3.2 Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori,

nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

- 3.3 Si precisa, altresì, che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell'ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta.

4. IMPORTO DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

4.1 L'importo orario dell'indennità è fissato in € 1,50 lordi.

4.2 Ai fini fiscali, l'indennità concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

4.3 Ai fini della relativa tassazione, Agenzia del lavoro provvederà al rilascio della certificazione unica (CU) relativa all'indennità corrisposta, che sarà inviata a ciascun beneficiario, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.

5. MODALITÀ DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO

5.1. I datori di lavoro interessati comunicano via pec all'indirizzo amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it, a partire dal 01/01/2024 ed entro il 28/02/2024, i dati relativi ai lavoratori coinvolti nelle sospensioni necessari per l'erogazione del sostegno (nominativi, numero delle ore di sospensione, tipologia di contratto, il codice IBAN del conto intestato o cointestato dei lavoratori ...) e dichiarano la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso, utilizzando l'apposito modulo predisposto da Agenzia del lavoro.

5.2 L'indennità è riconosciuta da Agenzia del lavoro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5.1, in ordine cronologico di arrivo, nel limite delle risorse disponibili. L'indennità è erogata in unica soluzione a ciascun lavoratore beneficiario. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire il sostegno a tutti i lavoratori della medesima azienda, l'importo residuo è proporzionalmente suddiviso tra i lavoratori in base al numero delle ore di sospensione effettuate da ciascuno.

6. CASI DI DECADENZA

6.1 Nel caso di mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, rilevato a seguito di controlli successivi all'erogazione del sostegno, è dichiarata la decadenza dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli eventuali interessi legali, a decorrere dalla data del mandato di pagamento.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

7.1 Successivamente all'erogazione dell'indennità, Agenzia del lavoro procede alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, su un campione definito sulla base della disciplina vigente.